




# COMUNE DI VIZZINI

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO



## STUDIO GEOLOGICO



PERIMETRO URBANO

NOTA INTEGRATIVA

SCALA

Ribera Giugno 2012





**COMUNE DI VIZZINI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA**

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO**

**NOTA INTEGRATIVA**

In riferimento alla nota del 22 maggio 2012 n. 190542 di prot. dell'Ufficio del Genio Civile di Catania è stata elaborata la Carta delle pericolosità geologiche con le specifiche *Norme di attuazione*.

Come già relazionato, l'aggiornamento, rispetto alla prima stesura del P.A.I., del bacino idrografico del Fiume Acate Dirillo, comprende i seguenti dissesti che interessano direttamente o indirettamente il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Vizzini.

1. Dissesto 078-3VZ-002: Contrada Ciaramitaro
2. Dissesto 078-3VZ-003: Villa Margherita
3. Dissesto 078-3VZ-004: C.da Cucco
4. Dissesto 078-3VZ-005: Piazza De Gasperi
5. Dissesto 078-3VZ-006: Via Ortenzia

Oltre ai dissesti sopra citati, a NE del Castello (ex carcere mandamentale) è stata rilevata un'area, denominata Z1, ad elevata pendenza, comprendente uno spessore detritico di circa 3,00 m sovrastante la formazione di base. In quest'area, in concomitanza di particolari eventi meteorici, si può determinare un dissesto per *erosione accelerata (Colamento rapido)*.

A completamento dello studio geologico inerente il Piano Particolareggiato del Centro Storico de Comune di Vizzini è stata elaborata la Carta delle pericolosità geologiche con le relative *norme di attuazione* distinte in funzione del *livello di pericolosità* e di *rischio*.

In particolare per le aree denominate 078-3VZ-004 e 078-3VZ-005 nelle porzioni che interessano il Piano Particolareggiato e per l'area denominata Z1 viene normato:

- Divieto scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio atteso.
- Divieto di localizzazione negli strumenti urbanistici e nei Piani di Emergenza di Protezione Civile di: "Aree di attesa", "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e "Aree di ricovero della popolazione".
- Attività edilizia e di trasformazione subordinata a verifica di compatibilità geomorfologica a seguito di interventi di riduzione della *pericolosità* e del *rischio*. Previa adeguata valutazione dell'Assessorato Territorio e Ambiente.
- Consentito:
  - opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
  - occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n.37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
  - opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento;
  - interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico;
- interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
- interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.

Per le aree interessate da livello di pericolosità *molto basso, moderato e medio* e da livello di rischio *moderato e medio* è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, attuativi e di settore.

In relazione alle dislocazioni tettoniche, per una fascia di 30 (trenta) metri a cavallo della dislocazione mappata viene normato:

- Inedificabilità
- Divieto di localizzazione negli strumenti urbanistici e nei Piani di Emergenza di Protezione Civile di: "Aree di attesa", "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e "Aree di ricovero della popolazione".
- Consentito:

- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- occupazioni temporanee di suolo;
  
- opere relative ad attività di tempo libero;
- interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico;
- interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
- interventi di adeguamento sismico.

Ribera 04 giugno 2012

